

Lo Stato può punire il suicidio assistito

Corte di Strasburgo

Il veto non viola il rispetto della vita privata ma servono le cure palliative

Patrizia Maciocchi

Lo Stato che punisce penalmente il suicidio assistito non viola il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

I giudici di Strasburgo (ricorso 32312/23) si sono pronunciati sul ricorso di un avvocato ungherese che - affetto da una sclerosi laterale avanzata per la quale non esistono cure - rivendicava il suo diritto a una morte dignitosa attraverso il suicidio assistito.

Pratica che l'Ungheria considera un reato, perseguibile anche se messa in atto nei paesi in cui è legale. Una discriminazione - ad avviso del ricorrente - rispetto ai malati terminali che, dipendendo da farmaci o macchine salvavita, possono chiedere di interrompere i trattamenti.

Analizzato il caso di un avvocato ungherese affetto da una grave forma di Sla

I giudici internazionali, nel negare anche la violazione dell'articolo 14 della Cedu sul divieto di discriminazione, spostano l'attenzione sulle implicazioni sociali del suicidio assistito, potenzialmente ampie, oltre che sui rischi di errore e di abuso.

La Corte evidenzia anche che «nonostante una tendenza crescente verso la sua legalizzazione, la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa continua a proibire sia il suicidio medicalmente assistito che l'eutanasia». Questo porta i giudici di Strasburgo a ribadire che i Paesi hanno «un ampio margine di discrezionalità in questo ambito».

Per la Cedu le autorità ungheresi hanno saputo temperare i diversi interessi in gioco senza oltrepassare i limiti della discrezionalità.

Tuttavia, la Corte avverte che la Convenzione va interpretata alla luce delle condizioni attuali. Gli Stati devono dunque tenere conto dell'evoluzione nelle società europee e monitorare le norme internazionali relative all'etica medica.

In ogni caso è indispensabile assicurare cure palliative di qualità, compreso l'accesso a un'efficace gestione del dolore per assicurare alle persone un fine vita dignitoso. Secondo gli esperti sentiti dalla Corte, le cure e sedazione palliative, sono in genere in grado di dare sollievo ai malati che si trovano nella situazione del ricorrente. E quest'ultimo non ha sostenuto che tali cure non sarebbero state disponibili per lui.

I giudici internazionali negano poi la discriminazione lamentata rispetto a i malati terminali che possono rifiutare le cure o chiedere di fermare le macchine che li tengono in vita. In quei casi si tratta di un libero consenso e non di un diritto di ottenere un aiuto per morire. Una possibilità largamente riconosciuta e approvata dai medici ed enunciata dalla Convenzione di Oviedo.

La maggioranza degli Stati membri autorizzano, infatti, il rifiuto o l'interruzione della respirazione assistita.

La Corte giudica quindi ragionevole e giustificata la differenza di trattamento tra due categorie di pazienti.